

# Riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni

di Alberto Brazzalotto e Filippo Maisto – Maisto e Associati – <https://www.maisto.it/>

Redatto in data 17 maggio 2022

**Il “Decreto Energia” ha prorogato al 15 novembre 2022 la possibilità di rivalutare il costo fiscale delle partecipazioni possedute al 1 gennaio 2022 suscettibili di generare delle plusvalenze. Il provvedimento prevede a tal fine il pagamento di una imposta sostitutiva del 14% sul valore di mercato delle partecipazioni rivalutate (a fronte dell’imposta sostitutiva del 26% ordinariamente applicabile sulle plusvalenze da cessione). Occorre tuttavia considerare gli aspetti sostanziali e procedurali e valutare caso per caso l’opportunità di procedere alla rivalutazione.**

Il Decreto-legge 1 marzo 2022 n. 17 (c.d. decreto “Energia”), come modificato dalla legge di conversione 27 aprile 2022 n. 34, ha riaperto i termini per la rivalutazione ai fini fiscali delle partecipazioni non quotate, seppur aumentando al 14% l’aliquota dell’imposta sostitutiva da versare per effettuare la rivalutazione. Nonostante l’aumento dell’aliquota dall’11% al 14%, l’utilizzo della rivalutazione delle partecipazioni continua ad essere uno strumento chiave nelle operazioni di disinvestimento che contemplanò un *liquidity event* e nelle operazioni di riorganizzazione del patrimonio familiare anche volte al passaggio generazionale. Tuttavia **l’opportunità**



**di procedere alla rivalutazione deve essere valutata caso per caso**, sulla base di diverse variabili, nella prospettiva di un possibile beneficio all’atto di una successiva cessione della partecipazione. A titolo esemplificativo:

- in caso di rivalutazione, l’aliquota del 14% si applica sull’intero valore di mercato della partecipazione, sulla base di apposita perizia di stima predisposta da soggetto abilitato. Al contrario, in assenza di rivalutazione la cessione della partecipazione sconta un’imposta sostitutiva del 26% determinata sulla sola plusvalenza realizzata (pari alla differenza tra prezzo di cessione e costo fiscalmente riconosciuto non affrancato);
- pertanto, la rivalutazione risulterà conveniente solo se l’imposta sostitutiva del 14% applicata sul valore di perizia è inferiore all’imposta del 26% che sarebbe dovuta sulla plusvalenza che si stima di

realizzare in assenza di affrancamento. **Considerate le aliquote, risulterà conveniente avvalersi della rivalutazione ogniqualvolta la plusvalenza realizzata è superiore a circa il 54% del valore di perizia;**

- è possibile procedere ad una **rivalutazione “parziale”**, ovvero sia limitata ad una parte della partecipazione posseduta, ma questa ipotesi potrebbe risultare conveniente solo ove non sia prospettata la cessione totalitaria della partecipazione;
- la rivalutazione rileva esclusivamente con riferimento ai c.d. “redditi diversi”, tipicamente realizzati in caso di cessione delle partecipazioni, e non anche con riferimento ai “redditi di capitale” conseguiti, ad esempio, in caso di recesso tipico del socio e di liquidazione della società;
- l’Amministrazione finanziaria tende a disconoscere il beneficio della rivalutazione in relazione alle cessioni che presentino taluni elementi asseritamente abusivi. Gli elementi che impongono una disamina più approfondita sono, tra gli altri:
  - la cessione della partecipazione a favore di familiari o a favore di società correlate;
  - la cessione di azioni proprie a favore della società emittente (c.d. *share buy-back*);
  - la cessione di partecipazioni in società inattive e/o dotate di cospicue disponibilità liquide.

A titolo esemplificativo, si sono sviluppati nel corso degli anni numerosi contenziosi per abuso del diritto, in relazione a operazioni di cessione da parte dei soci di partecipazioni in società operative a favore di società neocostituite partecipate (in tutto o in parte) dai medesimi soci. Le contestazioni muovono generalmente dalla considerazione che tali operazioni consentirebbero di sfruttare la rivalutazione al fine di incassare gli utili della società operativa sotto forma di corrispettivo di vendita, mediante l’aggiramento della *ratio* della disciplina della rivalutazione, finalizzata invece a favorire la circolazione delle partecipazioni societarie verso terzi. L’esistenza di eventuali profili di abusività richiede quindi una approfondita disamina dell’operazione, che tenga debitamente conto delle diversità delle singole fattispecie, anche a fronte della posizione della giurisprudenza che ad oggi pare muovere prevalentemente a favore del contribuente nelle ipotesi che contemplano un effettivo trasferimento a terzi delle partecipazioni rivalutate da parte dell’originario cedente;

- in caso di trasferimento per donazione di partecipazioni rivalutate, i donatari assumono quale costo fiscalmente riconosciuto il costo delle stesse per il donante; l’effetto della rivalutazione, quindi, si trasferisce sul donatario. Al contrario, in caso di trasferimento per successione, i beneficiari assumono come costo fiscale il valore indicato nella dichiarazione di successione (generalmente il valore corrispondente a quello del patrimonio netto) o il valore di mercato, in caso di titoli esenti; l’effetto della rivalutazione, quindi, non si trasferisce sul beneficiario.

### **La rivalutazione delle partecipazioni in breve**

- *Comporta l’aumento del costo di acquisto della partecipazione al fine di allinearlo al relativo valore di mercato, che diventa in tal modo il nuovo costo fiscalmente riconosciuto.*
- *L’effetto è quello di “affrancare” le plusvalenze fiscali latenti sulla partecipazione fino a concorrenza del nuovo costo rivalutato, evitando l’emersione di plusvalenze imponibili in sede di cessione a titolo oneroso.*
- *Può essere fruita da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, limitatamente alle partecipazioni societarie non quotate possedute alla data del 1 gennaio 2022 al di fuori dell’attività imprenditoriale.*
- *Non è previsto un requisito di partecipazione minima, quindi sono rivalutabili partecipazioni sia di minoranza che di maggioranza. Possono essere oggetto di rivalutazione anche le partecipazioni in società non residenti, così come le partecipazioni detenute in nuda proprietà o i diritti di usufrutto.*

Quanto agli **aspetti procedurali**, i requisiti da rispettare entro il termine perentorio del 15 novembre 2022 sono due: (i) un professionista abilitato dovrà redigere e asseverare un'apposita perizia di stima della partecipazione e (ii) il contribuente dovrà versare sul valore periziato l'imposta sostitutiva del 14% (ovvero, in caso di rateizzazione, la prima di un massimo di tre rate annuali di pari importo). Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.

Si precisa che in caso di partecipazione detenuta in regime di comunione dei beni, i cointestatari devono procedere con il versamento dell'imposta sostitutiva per la quota a ciascuno imputabile. Infine, i soggetti che si avvalgono della rivalutazione, avendone già effettuata altra in passato in relazione alla medesima partecipazione, potranno scomputare l'imposta sostitutiva già versata dall'imposta dovuta per effetto della nuova rivalutazione.